

Statuto dell'Associazione Culturale "MOVIEMENTU"

art. 1 Denominazione

E' costituita nel rispetto delle normative vigenti l'Associazione denominata "MOVIEMENTU: rete-cinema-sardegna", rappresentata dal seguente logo nelle sue varie declinazioni:



e comunemente denominata "MOVIEMENTU"

art. 2 Sede

L'Associazione ha sede legale in Oristano e potrà creare sedi distaccate e operare in altre città e nazioni.

art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata

art. 4 Scopi

L'Associazione è costituita da cittadini liberamente associati, è apolitica, aconfessionale, non ha scopi di lucro.

Scopo dell'Associazione è:

- rappresentare le professioni e le professionalità e i lavoratori dell'audiovisivo e del cinema in Sardegna in qualsiasi sede istituzionale e non;
- promuovere, diffondere, sostenere, sviluppare in tutte le forme la cultura e l'arte, quella cinematografica e audiovisiva in particolare, ma in modo non esclusivo;
- promuovere, diffondere, sostenere, favorire le professioni e le professionalità dell'audiovisivo e del cinema in Sardegna, anche attraverso la cooperazione professionale, la formazione, la difesa degli spazi lavorativi, la difesa della qualità del lavoro e dei diritti dei lavoratori del settore, in particolar modo quelli sardi o operanti in Sardegna;
- creare in Sardegna i presupposti affinché si sviluppi un'industria e un settore cinematografico e audiovisivo dotato di strumenti tecnici, normativi, finanziari e operativi adeguati e favorirne la continuità e la crescita nel tempo;
- vigilare sull'applicazione, l'attuazione e l'evoluzione degli strumenti normativi, tecnici, finanziari e operativi relativi al settore cinematografico e audiovisivo nella regione Sardegna in Italia e in Europa.

art. 5 Attività Finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi;
- collaborare con enti pubblici o privati;
- promuovere iniziative di raccolta fondi al fine di reperire risorse finanziarie;
- accettare donazioni e offerte pubbliche e private;
- accettare contributi pubblici e privati;
- partecipare a bandi e concorsi pubblici e privati di ogni livello;
- attivare rapporti con fondazioni, banche e istituti di credito.

L'Associazione potrà compiere in Italia e all'estero qualsiasi azione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo potrà:

- costituire gruppi formati da associati che svolgano tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali;
- attivare, promuovere, organizzare e gestire convegni, corsi, seminari, dibattiti, proiezioni workshop e altre iniziative culturali e formative;
- costituire, organizzare e gestire gruppi di lavoro, studio e ricerca;
- organizzare e gestire e produrre attività e prodotti di tipo editoriale, multimediale, audiovisivo e cinematografico;
- diffondere e promuovere con ogni tipo di canale promozionale e di diffusione iniziative e prodotti di tipo editoriale, multimediale, audiovisivo e cinematografico;
- promuovere, organizzare e gestire iniziative di servizi, attività culturali ricreative e ludiche per gli associati anche con un

servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti per gli stessi associati o per gli aderenti alle iniziative al fine di favorire spazi liberi di incontro e confronto interpersonale partecipato;

- favorire la fruibilità del territorio regionale anche incrementando la catalogazione e mappatura delle location sarde.
- Sviluppare, organizzare, gestire anche con altri Enti o Associazioni e organismi pubblici e privati in Italia e all'estero, iniziative per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e per la cultura e l'arte in generale;
- organizzare e rappresentare manifestazioni cinematografiche, audiovisive, multimediali, teatrali, musicali, di danza, seminari, convegni, workshop, mostre sia in ambienti e luoghi pubblici che privati;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopra indicate comunque utili al raggiungimento degli scopi associativi anche mediante la collaborazione con organismi enti e Associazioni pubbliche o private nel campo di saperi diversi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: agroalimentare, turistico, sportivo, geominerario, antropologico, di moda, teatrale, musicale, medico commerciale ecc.)
- esercitare tutte le altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle autorità competenti o per deliberazione dell'Associazione.
- Dar luogo a organismi di rappresentanza e difesa e tutela legale dei lavoratori del cinema e dell'audiovisivo in Sardegna.

Le attività dell'Associazione sono ispirate a principi di democrazia, pari opportunità e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 6 Associati

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro al Presidente o al Segretario di domanda scritta anche via e-mail. Per l'accettazione della domanda vale il principio del silenzio assenso. Il Consiglio Direttivo potrà decidere un eventuale diniego motivandolo e sottoponendolo alla ratifica della prima assemblea utile.

Il punto precedente non si applica agli associati che si iscrivono al momento dell'atto costitutivo. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un solo voto in sede Assembleare.

I rappresentanti delle persone giuridiche non possono votare anche come persone fisiche. Hanno diritto a un solo voto.

I dati forniti per associarsi sono oggetto di riservatezza in base alle disposizioni per la privacy.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale contestualmente all'iscrizione nel libro degli associati.

L'ammontare della quota sociale viene stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo in sede di costituzione, per il primo anno la quota associativa è stabilita in 15 euro fermo restando la facoltà degli associati di versare liberamente una quota maggiore. Le quote associative sono intransmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri all'interno dell'Associazione primo fra tutti quello di voto.

Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito.

Tutti gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di rappresentare le istanze di Movimento in festival, manifestazioni, e altre iniziative a cui partecipano.

Tutti gli associati sono tenuti a adeguarsi alle iniziative e ai modelli di comportamento deliberati dall'assemblea anche per obbligare tutte le istituzioni a criteri di trasparenza.

Art.8 Recesso esclusione dell'associato.

L'associato cessa di far parte dell'Associazione per i seguenti motivi:

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi due mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale, salvo giustificato motivo;

- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta anche via mail al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata .

- Esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo o per danni morali e/o materiali all'Associazione.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa e non possono richiedere "la quota associativa versata".

Art.9 Organi dell'Associazione Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori (se nominato);
- Il collegio dei probiviri (se nominato)

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate per lo svolgimento di funzioni riguardanti l'attività sociale

Art. 10 L'assemblea degli associati L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, è costituita dagli associati ed è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno due volte l'anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell'attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività e la gestione dell'Associazione, contenente sia le attività svolte e da svolgere per il raggiungimento degli scopi sociali, sia gli indirizzi economici e finanziari. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

Le convocazioni che riguardano l'approvazione di bilanci, approvazione di piani di funzionamento e dello svolgimento di attività di inizio e fine anno devono essere inviate agli associati con un preavviso di almeno sette giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione. La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax, o posta elettronica, o telegramma. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

L'assemblea può svolgersi anche in luoghi audio e video collegati purché il presidente e il segretario siano nello stesso luogo e possano essere accertati in modo chiaro l'identità dei partecipanti e che la votazione avvenga simultaneamente nel luogo dell'assemblea e nei luoghi video collegati e che negli stessi luoghi video collegati sia predisposto un foglio presenze da trascrivere e allegare al verbale dell'assemblea anche successivamente.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli associati in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare al massimo due deleghe in assemblea.

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

In caso di urgenza e per temi operativi che non riguardano approvazioni di bilancio possono essere convocate assemblee con preavviso di 24 ore, dette assemblee possono tenersi anche in modo virtuale tramite strumenti di comunicazione in rete.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente e il vicepresidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il rendiconto consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione e il piano finanziario preventivo;
- ratifica le delibere di esclusione degli associati approvate dal Consiglio Direttivo;
- dà mandato al Presidente e al Consiglio Direttivo di attuare le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali
- nomina un gruppo di Portavoce a rotazione che dura in carica per un massimo di sei mesi. I portavoce agiscono secondo il mandato espresso dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. In situazione particolari potranno essere nominati portavoce ad hoc.

- può nominare dei referenti per le attività territoriali anche con eventuali funzioni di coordinamento.

Il verbali delle Assemblee sono riassunti sul registro dei verbali delle Assemblee, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche del presente statuto o delibera lo scioglimento dell'associazione con la presenza di almeno i 2/3 degli Associati con decisioni prese a maggioranza.

Hanno diritto a partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Art. 11 Il consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da sette membri che resta in carica per un anno. Ogni membro del Consiglio Direttivo viene nominato di anno in anno ma non può stare in carica per più di quattro mandati consecutivi.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria,
 - compie tutti gli atti per l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione inclusa l'assunzione eventuale di personale dipendente;
 - predispose il rendiconto consuntivo dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea;
 - predispose il rapporto delle attività svolte, il piano delle attività future e il piano finanziario previsionale sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea;
 - stabilisce le quote annuali dovute dagli associati
- esclude gli associati salvo successiva ratifica dell'assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti

Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste le seguenti figure: Il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale) Il vicepresidente (eletto dall'assemblea generale).

Tra i membri del consiglio direttivo viene nominato un Tesoriere e un Segretario.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e promuovere gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici anche su richiesta dei singoli associati.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo della comunicazione tempestiva delle proprie deliberazioni agli associati tramite i sistemi messi a disposizione dalla rete internet.

Art. 12 Il presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea; nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica un anno e sono rieleggibili consecutivamente per non più di altri tre mandati consecutivi per un totale massimo di quattro mandati consecutivi sempre con votazione annuale. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea. Convoca l'assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art. 13. Il collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori, se nominato, è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 14. Il Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri, se nominato, è composto da tre soci eletti in assemblea per il disbrigo di eventuali controversie. Viene nominato e dura in carica solo per il disbrigo della controversia di cui deve rispondere e per al massimo un anno. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi

di ammissione.

Art. 15. Patrimonio Sociale

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

dalle quote sociali versate dagli associati

da contributi, donazioni, lasciti in denaro o natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati

da iniziative promozionali

Il consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Tutti i proventi dell'attività sociale non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per conseguire anche indirettamente gli scopi sociali

I fondi, eventuali sovvenzioni proventi o altro verranno versati in un conto corrente bancario intestato all'Associazione

Art. 16. Rendiconto

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto dal Consiglio Direttivo il piano finanziario preventivo ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. L'Associazione delibera entro il 31 dicembre piano finanziario di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in piano finanziario o rendiconto, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo. L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea. Il piano finanziario di previsione e il rendiconto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

Il piano finanziario consuntivo e il rendiconto preventivo sono depositati e consultabili on line almeno dieci giorni prima dell'assemblea e potranno essere consultati da ogni associato.

Art. 15 Scioglimento

L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con il parere favorevole dei due terzi dei soci presenti in Assemblea, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega autenticata dal presidente, della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In ogni caso deve essere nominato il liquidatore per le attività conseguenti allo scioglimento e deliberata la destinazione dell'avanzo patrimoniale. L'avanzo patrimoniale deve in ogni caso essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. in nessun caso il patrimonio può essere diviso tra le persone fisiche

art. 16 Disposizioni Finali

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile .